



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema portuale di Messina e Milazzo

Regolamento sui termini del procedimento amministrativo

Art. 1

(giusto procedimento)

L'Autorità Portuale di Messina, nel rispetto del regolare esercizio dei propri compiti istituzionali, adotta e fa proprio il principio del giusto procedimento amministrativo, assumendo la trasparenza e l'imparzialità a fondamentale criterio informatore della propria attività amministrativa.

A tal fine adotta il presente Regolamento.

Art. 2

(ambito territoriale)

L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Messina – Sistema portuale di Messina e Milazzo.

Art. 3

(disciplina)

Il presente Regolamento è stato emanato in attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “ *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” come successivamente integrata e modificata, in particolare dalle Leggi nn. 15 e 80/05, e in specie, da ultimo, ad opera della Legge 69/09.

Art. 4

(modulistica)

Per ognuna delle tipologie procedimentali ad istanza di parte di cui al seguente articolo 9, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, entro giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento, a cura della competente Area, la relativa modulistica completa dell'indicazione degli adempimenti da porre in essere e della documentazione da produrre a cura degli interessati.

Art. 5

(istanze irregolari)

Qualora pervengano all'Autorità Portuale istanze difformi rispetto alla modulistica di cui all'articolo precedente od incomplete in ordine alla prescritta documentazione, l'Ufficio competente provvederà a darne comunicazione agli interessati, con invito ad opportunamente regolarizzare la domanda entro il termine perentorio trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso infruttuosamente tale termine, verrà disposta dal medesimo competente Ufficio l'archiviazione dell'istanza, fornendone comunicazione scritta all'interessato.

Art. 6

(procedimenti ablatori)

I procedimenti ablatori, attesa la loro peculiare incidenza esecutoria sulla sfera giuridica soggettiva dei cittadini, la particolare complessità di essi e tenuto conto dell'esigenza di prestare peculiare ed approfondita attenzione, nei tempi necessari, all'eventuale apporto procedimentale del soggetto deprivato di una propria posizione di vantaggio, si concludono, con riferimento alla sola fase amministrativa della procedura, entro sessanta giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento.

Una volta emanato entro tale termine il provvedimento ablatorio definitivo, esso sarà materialmente eseguito alle condizioni e con i tempi consentiti in relazione all'eventuale resistenza del privato, alla conseguente esigenza di avvalersi della forza pubblica, e ad ogni altra causa di forza maggiore, non decadendo per tali ragioni il potere dell'Amministrazione di provvedere, e non attivandosi le sanzioni previste dalla Legge a carico dei Dirigenti per i casi di ritardo.

Art. 7

(procedimenti di liquidazione spese legali)

Ai procedimenti di liquidazione di spese legali, spese di soccombenza, parcelle, onorari e oneri accessori di causa di spettanza di avvocati difensori propri e di controparte, spese di consulenza tecnica da liquidarsi in relazione a procedimenti giurisdizionali, attesa la complessità della relativa istruttoria, si applica il termine conclusivo di giorni novanta.

Art. 8

(procedimento di concessione del patrocinio dell'Ente)

I procedimenti di concessione del patrocinio dell'Ente si concludono entro sessanta giorni, tenuto conto che per ogni richiesta si rende necessario raccogliere tutte le notizie in merito e approfondire e verificare la validità delle proposte pervenute e le credenziali dei soggetti proponenti.

Art. 9

(procedimenti di competenza dell'Area Demanio e Autorizzazioni)

Attesa la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità del procedimento che richiede il coinvolgimento di più Uffici dell'Ente e la richiesta di diversi pareri ad altri Enti, per il rilascio delle concessioni demaniali marittime ex art. 36 C.N. è fissata una durata massima del procedimento di centottanta giorni. La modulistica, obbligatoriamente, è la seguente: SID – Modello D1/D2.

In caso di concorso di più domande di concessione ai sensi dell' art. 37 C.N., stante la necessità di individuare il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione ed il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, stante la conseguente complessità del procedimento, che richiede il coinvolgimento di più Uffici dell'Ente e la richiesta di diversi pareri ad altri Enti, è fissata una durata massima del procedimento di centottanta giorni.

Per l'anticipata occupazione di zone demaniali ai sensi dell'art. 38 C.N., attesa la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità del procedimento, che richiede il coinvolgimento di più Uffici dell'Ente e la richiesta di diversi pareri ad altri Enti, è fissata una durata massima del procedimento di novanta giorni. La modulistica, obbligatoriamente, è la seguente: SID – Modello D5.

Per l'affidamento a soggetti diversi dal concessionario delle attività oggetto della concessione ex art. 45 bis C.N. è fissato un termine conclusivo del procedimento di novanta giorni, attesa la ragionevole durata dei correlati adempimenti istruttori. La modulistica, obbligatoriamente, è la seguente: SID – Modello D6.

Per il subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 C.N., è fissato un termine conclusivo del procedimento di novanta giorni, attesa la ragionevole durata dei correlati adempimenti istruttori. La modulistica, obbligatoriamente, è la seguente: SID – Modello D4.

Per la devoluzione delle opere non amovibili ai sensi dell'art. 49 C.N., attesa la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità del procedimento che richiede il coinvolgimento di più Uffici dell'Ente e la richiesta di diversi pareri ad altri Enti, è fissata una durata massima del procedimento di centottanta giorni.

Per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali in area demaniale marittima o sua pertinenza ai sensi dell'art. 50 C.N., è fissato un termine conclusivo del procedimento autorizzatorio di trenta giorni.

Per l'estrazione e raccolta di arena ed altri materiali ai sensi dell'art.51 C.N., attesa la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità del relativo procedimento autorizzatorio, che richiede il coinvolgimento di più Uffici dell'Ente e la richiesta di diversi pareri ad altri Enti, è fissata una durata massima del procedimento di centottanta giorni.

Per la vigilanza sull'esercizio di attività nei porti ai sensi dell'art. 68 C.N., è fissato un termine conclusivo del procedimento di novanta giorni, attesa la ragionevole durata dei correlati adempimenti istruttori. La modulistica, obbligatoriamente, è la seguente: Allegato 1) del "Regolamento relativo alla disciplina delle attività nell'ambito del demanio marittimo nei porti di Messina e di Milazzo" approvato con delibera di Comitato Portuale n. 61 del 12/11/2009.

Per il rilascio delle concessioni per licenza ai sensi dell'art. 8 R.C.N. , attesa la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità del procedimento, che richiede il coinvolgimento di più Uffici dell'Ente e la richiesta di diversi pareri ad altri Enti, è fissata una durata massima del procedimento di centottanta giorni.

Per le variazioni al contenuto della concessione ai sensi dell'art. 24 R.C.N., attesa la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità del procedimento che richiede il coinvolgimento di più Uffici dell'Ente e la richiesta di diversi pareri ad altri Enti, è fissata una durata massima del relativo procedimento di centottanta giorni.

Per le operazioni portuali e servizi portuali ex art. 16, Legge 84/94 d s.m.i., attesa la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità del procedimento autorizzatorio, che richiede il coinvolgimento di più Uffici dell'Ente anche ai fini della verifica dei piani di sicurezza, è fissata una durata massima del procedimento di novanta giorni. La modulistica, obbligatoriamente, è quella prevista nel "Regolamento dell'Autorità Portuale per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici nei Porti di Messina e Milazzo" approvato con Ordinanza n. 25 del 27/06/2006.

Per la concessione di aree e banchine a norma delle vigenti Leggi, attesa la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità del procedimento, che richiede il coinvolgimento di più Uffici dell'Ente e la richiesta di diversi pareri ad altri Enti, è fissata una durata massima del procedimento di centottanta giorni.

Art. 10

(provvedimenti di autotutela)

Per la revoca del provvedimento ex art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i., per il recesso dai contratti ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/90 e s.m.i. e per l'annullamento d'ufficio del provvedimento ai sensi dell'art. 21 novies della L. 241/90 e s.m.i., è fissata una durata massima del procedimento di centottanta giorni, attesa la complessità dell'istruttoria, che richiede la prudente ponderazione di contrapposti interessi pubblici, privati e di terzi.

Art. 11

(procedimenti speciali)

Per quanto concerne i procedimenti relativi a gare e contratti, valgono gli speciali termini di Legge previsti nel D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e D.Lgs. 53/2010 e, comunque, non si applica a questa materia il termine unico generale di trenta giorni di cui alla Legge 69/09.

Per quanto riguarda i procedimenti che hanno luogo in conferenza di servizi, si applicano l'iter particolare e gli speciali termini previsti negli artt. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i.

Per quanto riguarda i procedimenti normati dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Messina, valgono i termini ivi specificati.

Relativamente ad ulteriori procedimenti amministrativi normati da Leggi speciali, si applicano i termini conclusivi da queste previsti.

Art. 12

(decorrenza e sospensione dei termini conclusivi)

I termini conclusivi dei procedimenti amministrativi si assumono decorrere:

per i procedimenti ad istanza di parte, dalla data di protocollazione dell'istanza; per i procedimenti d'ufficio dalla data di attestata ricezione della prescritta comunicazione di avvio.

E' fatto salvo il potere di sospensione di non oltre trenta giorni del termine, nei modi ed alle condizioni di cui al comma 7 dell'art.2 della Legge 241/90 e s.m.i.

La sospensione dei termini potrà avvenire anche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e, in tal caso, anche a tempo indeterminato.

I termini conclusivi dei procedimenti amministrativi vengono sospesi o interrotti in tutti gli altri casi previsti dalla Legge

Art.13

(abrogazioni e osservanza)

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le eventuali precedenti disposizioni incompatibili. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le disposizioni di cui al presente Regolamento e farlo osservare.

Art. 14

(Norma finale)

Per tutti i procedimenti non contemplati negli articoli precedenti e nelle norme ivi richiamate, si applica il procedimento conclusivo di Legge di giorni trenta.

Valgono le deroghe stabilite da speciali disposizioni di Legge.

Nelle more della pubblicazione della modulistica di cui al precedente art.4, non trova applicazione il disposto dell'art. 5 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 4 luglio 2010.

Ad esso vengono riservate idonee forme di pubblicità, ossia la pubblicazione nell'albo e nel sito internet dell'Ente.

Esso sarà notificato con immediatezza a tutti i Responsabili delle Aree e dei Servizi dell'Ente per la puntuale osservanza.

Messina,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE